TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

SICILIA – PALERMO -

(Sez. Prima – Ricorso n. 2022/2018 RG)

MOTIVI AGGIUNTI

Per il Sig Marchese Ragona Rosario, nato a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residente in Via Regina Margherita n 157 , c.f. MRC RSR 72D23 B602M, rappresentato e difeso dall'Avv. Katea Ferrara (FRR KTA 72L67A089I) con studio in Porto Empedocle, V.lo Barresi n° 2, titolare del seguente fax 0922 636615 e di indirizzo di posta elettronica certificata kateaferrara@avvocatiagrigento.it ove elegge domicilio e dichiara di volere ricevere le notificazioni, avvisi e comunicazioni di rito, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Daniela Salerno sito in Palermo via Giovanni Bonanno n 73

CONTRO

Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, c.f. 80012000826, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, sita in Palermo, Via A. De Gasperi, 81,

Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Sevizio 6 – Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento c.f. 80012000826, in persona del suo L.R.P.T. rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, sita in Palermo, Via A. De Gasperi, 81,

E NEI CONFRONTI DI

Gianna Giuspeppina, titolare dell'omonima azienda, avente sede legale in C.da Tatatalisi snc, Noto (SR), c.f. GNNGPP78A64Z1120, **trasmettendone**

copia informatica *mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. kateaferrara@avvocatiagrigento.it all'indirizzo* **pec giannagiuseppina@pec.it**

Vanadia Bartolo Giuseppe, titolare dell'omonima azienda, avente sede legale in C.da NOCIFORA SN Vizi (CT) , c.f. VNDGPP78E10L308X, **trasmettendone copia informatica** *mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. kateaferrara@avvocatiagrigento.it all'indirizzo* **pec giuseppe.vanadiabartolo@pec.it**

Savoca Salvatore, titolare dell'omonima azienda, avente sede legale in C.da Coco sn, Centuripe, ora in via De Curtis n 16 (EN) , c.f. SVCSVT78R27B202S, **trasmettendone copia informatica** *mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. kateaferrara@avvocatiagrigento.it all'indirizzo* **pec savocasalvuccio@pec.it**

Borsellino Leonardo, titolare dell'omonima azienda,, avente sede legale in Corso Umberto I n. 149, Ribera (AG), c.f. BRSLRD80D26H269D, **trasmettendone copia informatica** *mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. kateaferrara@avvocatiagrigento.it all'indirizzo* **pec leonardoborsellino@pec.it**

Accardo Cencina, titolare dell'omonima azienda,avente sede legale in Via G. Galilei n. 6, Noto (SR), c.f. CCRCCN80E65F943P, **trasmettendone copia informatica** *mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. kateaferrara@avvocatiagrigento.it all'indirizzo* **pec cencina.accardo@pec.agritel.it**

Alla Società Agricola Marianeddi s.r.l., in persona del suo l.r.p.t, avente sede legale in Via Genovesi n. 8, Noto (SR) c.f. 01922420896, titolare del seguente indirizzo pec marianeddi@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO

Del Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 06.06.2018 redatto dalla Commissione presso l'Ispettorato Provinciale di Agrigento, già impugnato in ricorso principale, per la seguente e ulteriore ragione:

Violazione delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie e agli animali – Parte Generale – Allegato al D.D.G. 2163 del 30.03.2016, per Ingerenza dell'Organo istruttorio in attività di verifica rientranti nella fase dell'istruttoria tecnico – amministrativa.

Nonché per l'annullamento dei sotto-dispiegati atti/provvedimenti per l'annullamento del : Bando pubblico regionale del 09.12.2016 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", art 3 nella parte in cui prevede una dotazione finanziaria pari a €.100.000.00 e non € .118.428.326,00, come invece previsto dalle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sotto Misura 4.1.

2. D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018, pubblicato sul sito Ufficiale PSR Sicilia il 26.6.2018, di approvazione della graduatoria e dell'Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all'istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R .Sicilia 2014/2020, così come modificata e sostituita da D.D.G. di cui al punto 4, nella parte in cui non conferma all'odierno ricorrente il punteggio 6 auto-attribuitosi a titolo di innovazione al momento della proposizione della domanda, o non gli riconosce il punteggio inferiore pari a 3, collocandola alla posizione 124°;

3.D.D.G. n. 191' del 10.08.2018 di approvazione della graduatoria regionale definitivo contenente l'Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all'istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R Sicilia 2014/2020, che ha modificato e sostituito il D.D.G. di cui al punto precedente, nella parte in cui

non conferma all'odierno ricorrente il punteggio 6 auto-attribuitosi a titolo di innovazione al momento della proposizione della domanda o non gli riconosce il punteggio inferiore pari a 3 indicato nel bando e, per l'effetto, nella parte in cui colloca la posizione della domanda dell'odierno ricorrente alla n 121°, anzicchè alla 54° o 27°, che invece gli sarebbe spettato in caso di attribuzione di punti pari rispettivamente a 6 o 3, a titolo di Innovazione, secondo le indicazioni del bando art 5 Voce A 8;

4.degli Avvisi, ove occorra, di pubblicazione dei succitati D.D.G. del 25.6.2018 e del 10.08.2018 pubblicati rispettivamente sulla G.U.R.S. n.31 del 20.7.2018 e n.38 del 31.8.2018 e ancora, ove occorra,

5.del Verbale di verifica della cantierabilità del progetto e rivalutazione punteggi del 6/6/2018 redatto dalla Commissione presso l'Ispettorato Provinciale di Agrigento (Organo istruttorio competente per territorio), nella parte in cui ha :

- commesso un evidente errore di calcolo nella sommatoria delle spese ritenute innovative riportando la cifra €. 836132,67 anzicchè €.876.998,59
- non ha annoverato per i teli copertura vigneti, ritenuti innovativi, l'intero costo necessario per la superfice interessata riportando solo il loro costo unitario pari a €. 12.075,00 e non la complessiva somma di €.108.433.50,
- non ha annoverato come attrezzatura innovativa, lo Spandiletame per un'incidenza economica pari a €. 9103,05,
- non ha confermato il punteggio (6) di cui alla Tabella riportata all'art 5 del bando voce A 8 Criteri di selezione Aggiuntivi a titolo di Innovazione auto-attribuitosi dal ricorrente al momento della presentazione della domanda o in via gradata non gli ha riconosciuto quello inferiore parti a tre secondo le prescrizioni dello stesso articolo;

E, ove occorra,

6.della Disposizione operativa Nota D.G Prot 16488 del 5/4/2018;

7.Del PSR Sicilia 2014 approvato dalla CE con decisione n. 8403 del 24.11.2015 e succ. modifiche, e della deliberazione G.R. n. 18/16 per le parti connesse ai motivi di ricorso,

8.Di ogni altro, presupposto, attuativo e/o integrato connesso e conseguenziale degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuti.

degli impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuti. Già indicati

NEL RICORSO N. 2022/2018

proposto da Marchese Ragona Rosario, c.f. MRC RSR 72D23 B602M, rappresentato e difeso dall'Avv. Katea Ferrara (FRR KTA 72L67A089I) **contro** la Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, c.f. 80012000826, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, sita in Palermo, Via A. De Gasperi, 81, pec:, Regione Siciliana – Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana di Palermo, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Sevizio 6 – Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento c.f. 80012000826, in persona del suo L.R.P.T. e nei conforonti dei succitati controinteressati

PREMESSA

La vicenda che ci occupa s'inquadra nell'ambito delle domande di aiuto a valere sulla Sottomisura 4.1 "Sostegno a Investimenti nelle Aziende Agricole, in forza della quale erano state approvate le Disposizioni Attuative con DDG n 64 70 del 24.10.2016 e poi diramato con bando , nel dicembre 2016.

A tale bando partecipava l'odierno ricorrente con apposita istanza del 10.04.2017, identificata con il n BARCODE 54250308621.

Il tutto, auto-attribuendosi, in ossequio alle prescrizioni dell'art 5 del bando, un punteggio pari a 76.

Con D.D.G. n 1501 del 25.6.2018 pubblicato sul sito PSR in data 26.06.2018 – giusto avviso in G.U.R.S n. 31 del 20.07.2018 veniva approvata la graduatoria definitiva contenente l' Elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili all'istruttoria tecnico-amministrativa per le domande ammissibili presentate per il Bando della misura 4.1. P.S.R .Sicilia 2014/2020.

La domanda dell'odierno ricorrente si collocava alla posizione 124° con punteggio pari a 70, con conferma, del punteggio attribuitosi in sede di autovalutazione ad eccezione di quello per "Innovazione" (p. 6).

La succitata graduatoria veniva sostituita da altra approvata con D.D.G. (n. 1910 del 10.08.2018), che modificava, in autotutela, la precedente ed approvava i nuovi elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili.

Elenchi che sostituivano, in via definitiva, quelli approvati con il precedente e succitato DDG del 26 giugno.

Tale Decreto, quivi pure impugnato congiuntamente al sopracitato, veniva pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia in data 10.08.2018 e se ne dava avviso sulla G.U.R.S. n. 38 del 31.08.2018.

La domanda dell'odierno ricorrente veniva annoverata, con il punteggio di 70 (identico a quello della precedente graduatoria), all'interno delle istanze ammissibili all'istruttoria, ma con avanzamento dalla posizione dalla 124 ° alla 121°, a causa di esclusione di altre domande che, con il vecchio decreto la precedevano e che venivano, ora, ritenute meritevoli di esclusione.

A seguito di istanza di accesso agli atti, formulata ex L. 241/1990, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento (sede di istruzione pratica) apprendeva che non gli era stato riconosciuto il punteggio a titolo di Innovazione, perché la somma imputabile alla Stessa, per l'Organo istruttoria era pari a 836.132,67 (e non €.1535,135,54, come indicato dal ricorrente) e ,

pertanto, con incidenza inferiore al 50% rispetto all'intero investimento progettuale (€.2.949.649,28) .

Tale discrasia derivava sia da un errore contabile, come già indicato in ricorso incardinante il presente giudizio, sia e soprattutto dallo stralcio di alcune spese indicate dalla ditta come innovative e non valutate come tali dall'Organo Istruttorio.

Il progetto, infatti, prevedeva una pluralità di investimenti sull'innovazione, da attuarsi da un lato con l'acquisto di macchine , attrezzature e sistemi di produzione direttamente connessi con gli impianti da realizzare, dall'altro introducendo in azienda innovazioni di processi e prodotti.

S'è, in particolare, previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature innovative in commercio da non meno di due anni quali: Teli polifilm 150LC film PE per copertura vigneti, impianto fotovoltaico di KWP 67,85 e di 13,725 kwp, n.1 trattrice agricola cingolata New Holland, n. 1 trattore Landini 5-110D con accessori, n.1 spandiletame Annovi mod A25 con sponda mobile, n.1 linea lavorazione albicocche, n.1 cella frigorifera per la conservazione di frutta, n.2 serre, trattore gommato Carraro, fresatrice Maschio, falcia condizionatrice, dall'altro sono stati previsti nuovi impianti (albicoccheto, serricolo, vigneto e mandorleto) che, per la particolare tipologia dell' impianto stesso e per la loro diretta connessione con i nuovi sistemi previsti in progetto, risultavano idonei a introdurre un **processo innovativo.**

E così, per tutti gli impianti di nuova realizzazione , si prevedeva l'innovativo e moderno sistema di supporto alle decisioni NIKE, costituito da una centrale idrometrica fissa con celle solari per auto alimentazione per la copertura fino a 100 Ha dotato di datalogger a trasmissione in remoto per il monitoraggio della temperatura ed umidità e cloud con tablet per l'analisi dei dati, l'applicazione mobile del quaderno di campagna, piano di concimazione, Phanthology per il telerilevamento delle malattie ed applicazione mobile Atlante Fitopatologico.

Gli impianti erano da considerarsi direttamente connessi al sistema di monitoraggio Agrisense, composto da stazione meteosense GPS con pluviometro, e altri indicatori quali temperatura aria, umidità dell'aria, anemometro, barometro, radiazione solare, provvisto di Kit fotovoltaico e batteria , palo ed accessori , completo di ricevitore e trasmettitore wireless.

I costi venivano così indicati:

-Intero investimento afferente il vigneto da tavola, in connessione diretta con i sistemi Agrisense e Nike €. 544.434,54

-Intero impianto di mandorleto in connessione diretta con i sistemi Agrisense e Nike €. 28.410,04

-Intero impianto di albicoccheto in connessione diretta con i sistemi Agrisense e Nike completa di centralina di fertirrigazione €. 55.485,15

-n.2 serre €. 380.410,48

-Trattrice agricola cingolata New Holland TK4 M 100 Rops €. 54.380,00

-Trattore Landini 5-110D con accessori €. 62.645,30

-Spandiletame Annovi mod A25 con sponda mobile € 9.103,05

-Falcia condizionatrice Kulm FC284R versione HD €. 18.616,38

-Trattore gommato Carraro € 24.000,00

-Fresatrice Maschio € 3.200,60

-Cella frigorifera cm 3000x620xh500 per la conservazione della frutta €. 140.000,00

- Sistema Nike per vigneto €. 20.000,00

- Sistema Nike per serre €. 18.000,00

-sistema Agriense €. 6.950,00

-impianti fotovoltaici €. 147.500,00

Il tutto per un totale di €. 1.513.135,54, che risultava superiore al 50% dell' investimento totale, (€. 2949.649,28) per un punteggio auto attribuito pari a 6.

L'Organo istruttorio, non valutava tutti i succitati costi. come rilevanti ai fini dell'incidenza, approvando la seguente :

Tabella calcolo incidenza innovazione

Cella frigo	€ 202.850,06
Serre	€ 223.064,88
Campi fotovoltaici	€ 147.500,00
Sistema meteosense	€ 6.950,00
Sistema meteosense	€ 6.950,00
Linea di lavoraz. Calibrat.	€ 107.663,00
Trattore gommato	€ 24.000,00
Fresa maschio	€ 3.200,00
Forbici e scuotitore pellenc	€ 7.103,97
Trattore cingolato	€ 54.380,00
Trattore landini	€ 52.470,76
Caricatore frontale	€ 10.174,54
Falcia kuhn	€ 18.616,38
Telo	€ 12.075,00
Totale	€ 836.132,67

Commetteva, però, un evidente errore di calcolo/materiale nella parte in cui sommando le spese ammesse riportava la somma di €. 836132,67 e non €.876.998,59.

Il provvedimento di mancata attribuzione del punteggio a titolo di Innovazione (prima in sede istruttoria e poi in sede di approvazione con i D.D.G. quivi impugnati) risultava, *ictu oculi* palesemente illegittimo, viziato per molteplici motivi.

L'odierno ricorrente si vedeva, così, costretto ad impugnare i provvedimenti di cui in epigrafe, censurando sotto molteplici profili il verbale d'istruttoria dell'IPA di Agrigento del 6/6/2018.

Censure che qui si intendono richiamate e verranno di seguito riportate. Preliminarmente si rappresenta che

Con i presenti motivi aggiunti s'intende ulteriormente impugnare il Verbale per l'accertamento dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e Valutazione operato dalla Commissione presso l'ispettorato Agricoltura di Agrigento del 6/6/2018, per l'ulteriore profilo di illegittimità per

Eccesso di potere e Violazione di legge e in particolare delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla Superficie e agli Animali – Parte Generale- approvato con DDG 2163 del 30.03.2016.

La Commissione, incaricata della fase di ricevibilità e ammissibilità, è incorsa in evidente eccesso di potere.

Per meglio comprendere quanto sopra, occorre fare un richiamo alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla Superficie o agli Animali – Parte Generale, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 : Orbene, nello stesso al Paragrafo 2.4.3, per ammissibilità e valutazione (pag. 27), si legge testualmente "*Durante la fase di verifica della ricevibilità/ammissibilità e valutazione punteggio, il soggetto incaricato per l'istruttoria di ammissibilità dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale ed europea e ne darà comunicazione all'AGEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari. L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta*

obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda. I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente indicati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa indicazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio.".

Ne consegue che in tale fase, proprio quella che ha condotto all'approvazione delle Graduatorie approvate con i D.D.G. in epigrafe, "il ruolo *era quello di riscontrare la rispondenza dei punteggi richiesti con quanto riportato negli elaborati progettuali e negli allegati portati a riscontri.*

Non poteva, invece, effettuare attività finalizzate alla verifica di quanto dichiarato.

Siffatta verifica, infatti, compete all'Organo istruttorio della successiva fase tecnico-amministrativa, vale a dire dopo la formazione della graduatoria definitiva e prima della predisposizione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento.

Nella fase di accertamento dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità e valutazione la Commissione avrebbe dovuto solo confermare o meno il punteggio richiesto senza, si ribadisce, entrare nel merito dell'intervento proposto,

Tale disposto è stato, poi, confermato dalle Disposizioni Operative diramate dal D.G. con Nota Prot. N. 42665 del 01.09.2017, avente ad oggetto *" PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 4.1 – Ricevibilità-Ammissibilità e Valutazione criteri di selezioni. Disposizioni Operative",* ove si legge, in questa fase, *non si procede a valutazioni di merito dei singoli interessati e ad eventuali riduzioni di importi del progetto* ed ancora a pag. 3 al punto "Valutazione del punteggio" si legge "in questa fase, a seguito dell'esame della documentazione prevista, dovrà essere confermato o rideterminato il punteggio dei criteri di selezione determinato e dichiarato

dal beneficiario (autovalutazione) in fase di compilazione della domanda di sostegno. Non potranno essere attribuiti punteggi aggiuntivi rispetto a quelli auto dichiarati".

La documentazione che la Commissione avrebbe, dovuto verificare (e non valutare, si ribadisce) è indicata all'art. 5 del Bando ove si legge *"il punteggio dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione (punti 3 per incidenza 20-50%, Punti 6 per incidenza superiore al 50%) all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto ; Viene altresì chiarito di dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico, attestazione da parte della ditta costruttrice o fornitrice* .

Prescrizione ribadita nella citata Nota n. 42665 del 01.09.2017 (a PAG 5) ove si legge che "*i criteri di innovazione devono essere descritti nella relazione del PSA"*.

La Commissione, quindi, avrebbe dovuto semplicemente accertare che il punteggio autoattribuitosi dall'istante, in sede di autovalutazione, trovasse riscontro nel PSA, nel computo metrico e nell'attestazione da parte della Ditta costruttrice o fornitrice.

Circostanze tutte sussistenti nel caso in specie.

E' bene precisare che i suddetti impianti venivano ampiamente descritti come innovativi, in connessione ai sistemi Nike e Agrisense, all'interno della Scheda Autodeterminazione punteggio e, più

precisamente, alla voce Priorità Trasversali – Criteri Aggiuntivi – Innovazioni e nel PSA a pag. 25.

La relativa spesa trovava, poi, puntuale riscontro nel computo metrico .

E così, la spesa voce relativa a Impianto Vite da Tavola alle voci 133-183; Impianto Albicoccheto alla voce n 184, Mandorleto alla voce n 185, impianto serricolo alla voce 190 e seguire.

A questo punto appare chiaro che alla luce del riscontro documentale e obiettivo, la Commissione avrebbe dovuto confermare il punteggio "6" a titolo di Innovazione.

La circostanza che siffatta fase è vincolata solo ai succitati accertamenti documentali è stato ulteriormente chiarito nella Nota Prot. N. 36852 del 07.06.2018 ove si ribadisce che *"nella fase di ammissibilità, pertanto, il ruolo della Commissione è quello di riscontrare la rispondenza dei punteggi richiesti con quanto riportato negli elaborati progettuali e negli allegati portati a riscontro, senza effettuare in questa fase attività finalizzate alla verifica di quanto dichiarato"*.

Nota di un solo giorno successivo alla chiusura del verbale e, comunque, di gran lunga anteriore all'emanazione dei Decreti Dirigenziali di approvazione graduatorie, quivi impugnati.

Nel caso di specie l'Organo Istruttorio, in riferimento agli impianti serricolo, vigneto, mandorleto e albicoccheto ha stralciato la parte di spesa relativa ad alcuni applicativi (agrisensi) e strumenti, quali i teli di copertura vigneto, ammettendole tra le spese rilevanti, ma scorporandoli dalla spesa complessiva dei realizzandi impianti.

Addirittura per l'impianto serricolo ha stralciato solo la parte relativa alle fondazioni con evidente istruttoria nel merito della pratica, arrogandosi competenze che, in questa fase, si ribadisce non gli appartenevano!

In via subordinata, ove si ritenesse che anche nella fase di ammissibilità e valutazione, la Commissione avesse, per qualsiasi ragione (che potrà emergere in corso di giudizio), facoltà di entrare nel merito della spesa, il provvedimento sarebbe ugualmente illegittimo e meritevole di annullamento.

Ciò per quanto già ampiamente articolato in ricorso principale, che qui si riporta e reitera

Ed invero si appalesa una

Violazione e falsa applicazione delle
Disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1
nonché dell'art.3 del bando sottomisura 4.1.
Violazione e falsa applicazione del concetto Innovazione.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, Irragionevolezza,
Ingiustizia Manifesta Violazione art. 6 comma 2
Eccesso/carenza di potere di adottare il provvedimento.

L'intervento proposto prevedeva, come ampiamente indicato in premessa, acquisto di nuovi macchinari e realizzazione di nuovi impianti idonei ad introdurre **un processo produttivo innovativo**.

E' bene precisare che la tipologia degli impianti da realizzare sia per le caratteristiche insite che lo rendevano di per sé innovativo (colture poliennali, vite, mandorlo e albicoccheto, particolare tipologia di serre per orticole : si veda descrizione contenuta nel PSA e nella relazione agronomica), sia per la loro diretta connessione ai nuovi sistemi previsti in progetto, risultavano idonei a introdurre un nuovo processo innovativo.

E così a titolo semplificativo si ricorda che i suddetti impianti risultavano progettati e strutturati in diretta connessione e complementarietà con l'innovativo e moderno sistema di supporto alle decisioni NIKE, costituito da una centrale idrometrica fissa con celle solari per auto alimentazione per la

copertura fino a 100 Ha dotata di sensori a trasmissione in remoto per il monitoraggio della temperatura , umidità relativa e bagnatura fogliare.

L'utilizzo, va sottolineato, di tali macchine in un processo o metodo di gestione innovativa è da considerarsi sicuramente ricorrente soprattutto perché minimizza i consumi le spese relative ai fitofarmaci e massimizza la resa, rendendo i prodotti più sani dal punto di vista igienico sanitario e della sicurezza alimentare: Con gli appositi software, tra cui l'applicazione mobile PLANTHOLOGY (Davino et al., 2017), si possono, ad esempio, prevenire molte malattie a cui possono andare incontro le specie che si dovranno introdurre.

Le altre applicazioni di cui è dotato il tablet, quali il quaderno di campagna, il piano di concimazione in remoto e l'atlante fitopatologico, aiuterebbero, poi, l'operatore del settore a migliorare in maniera puntale gli interventi da porre in essere durante la fase vegetativa e produttiva delle piante

Lo Stesso consente di intervenire con eventuali correzioni, concimali, fitosanitarie ed idriche direttamente e celermente quando occorre.

Si prevedeva, inoltre, la connessione dei suddetti impianti al sistema di monitoraggio Agrisense, composto da stazione meteosense GPRS con pluviometro, e altri indicatori quali temperatura aria, umidità dell'aria, anemometro, barometro, radiazione solare, provvisto di Kit fotovoltaico e batteria , palo ed accessori , completo di ricevitore e trasmettitore wireless.

Siffatti interventi non possono che considerarsi nel loro complesso inscindibili con gli impianti e le colture ad esse connesse e previste in progetto ai fini della determinazione e qualificazione e quantificazione della spesa da considerarsi innovativa , e di conseguenza dell'intero costo di realizzazione, poiché sarebbe impensabile immaginare l'acquisto e l'utilizzo dei sistemi NIKE e Agrisense se non direttamente connessi ai nuovi impianti da realizzare ovvero in loro diretto collegamento .

L'Organo istruttorio, però, in riferimento a tali impianti, ha stralciato la parte di spesa relativa ad alcuni applicativi (Agrisense) e strumenti, quali i teli di copertura vigneti, ammettendoli tra le spese rilevanti, ma scorporandoli dalla spesa complessiva del realizzando impianto di vigneto cui gli stessi afferivano.

Il tutto come se trattavasi di spese scindibili e avulse dal processo di innovazione che si intendeva proporre e senza tenere in considerazione le dichiarazione rese, al'uopo, del tecnico progettista e delle relazione in atti.

Lo stralcio di siffatte spese ad opera dell'Organo istruttorio ha comportato un abbassamento dell'incidenza innovativa che, risultando inferiore al 50%, non garantiva la conferma del punteggio a titolo di innovazione.

Da un'attenta comparazione tra il PSR (Programma di Sviluppo Aziendale), computo metrico e dichiarazione rese dalla ditta e allegate al progetto, si evince che l'Organo istruttorio non solo s'è arrogato competenze allo stesso estranee ma ha anche errato nell'interpretazione del concetto "innovazione".

Esso ha disatteso la prescrizione del bando e, comunque, operato una falsa applicazione del concetto Innovazione, all'uopo, fornito dall'U.E.

Piace ricordare, a tal proposito, che le definizioni di innovazione utilizzate dall'Unione europea nell'ambito dei documenti preparatori relativi alle politiche per l'agricoltura 2014 -2020 sono di ampia accezione: "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 20121)".

Ed ancora "L'innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo modo di organizzare le cose ecc. (EC, Draft on EIP 06/20132)". "Agricultural Knowledge and innovation systems in transition- a reflection paper", Standing Commitee of Agricultural

Research -Collaborative Working Groups AKIS, European Commision, Directorate-General for Research and Innovation , Directorate E – Biotechnologies, Agriculture and Food ,Unit E4 – Agriculture, Forests, Fisheries, Aquaculture, Bruxelles, 20122 Collaborative Working Groups (CWG) AKIS e AKIS2 costituiti dallo Standing Commitee of Agricultural Research (SCAR), struttura consultiva e di supporto alla Direzione generale della Ricerca della Commissione europea; Focus group on Knowledge transfer and innovation della Rete europea per lo Sviluppo rurale.

Infine, nelle DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI PARTE GENERALE nella parte che riguarda le "definizioni " relativamente all'Innovazione così recita:

"Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico /finanziaria dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 2012).

E così anche l'art 5 b del bando alla voce codificata A 8 parla di investimenti volti all'introduzione nell'azienda agricola di innovazioni di processo.

Da quanto sopra consegue che l'innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta, per esempio, di riduzione dei costi o di crescita della qualità o di diversificazione della produzione, oppure può consistere in una attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante interventi di miglioramento.

Ovvero, quanto previsto in progetto, ed ampiamente dettagliato nei relativi elaborati tecnici, è perfettamente in linea con quanto sopra riportato.

Ne consegue che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto ritenere rilevante e incidente per l'Innovazione l'intera spesa necessaria per gli impianti di albicoccheto, serricolo, vigneto e mandorleto, perché trattavasi di impianti studiati e progettati in modo innovativo e, in quanto tali idonei a introdurre innovazioni di processo e di prodotti.

Gli applicativi del resto, sono tutti strumentali alla realizzazione degli impianti innovativi *de quibus*.

Ad avvalorare la correttezza dell'interpretazione da noi proposta, risulta l'operato della stessa Commissione esaminatrice rispetto al quale si evidenzia Contraddittorietà dell'azione,

Il riferimento va ai mezzi ritenuti innovativi (trattore gommato, cingolato, landini ecc).

E' chiaro che i suddetti mezzi esistono sul mercato da più di due anni ma presentano un elemento (ad es sistema di iniezione) che lo rendono innovativo.

A questo punto risulta spontaneo chiedersi come mai la Commissione esaminatrice non abbia stralciato la parte di spesa relativa all'innovatività ed escluso la parte residuale.

Ed ancora, va censurata una contraddittorietà dell'azione amministrativa per disparità di criteri adottati per la valutazione del Punteggio a Titolo Innovazione.

Ciò in quanto nonostante i criteri debbano risultare unanimi, anche in considerazione di una graduatoria regionale, altri IPA Provinciali hanno convalidato il punteggio attenendosi a interpretazione analoga a quella da noi prospettata ma non condivisa dall'IPA di Agrigento.

In via gradata e senza recesso alcuno si censura:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando sottomisura Mancata istruttoria, Mancato accertamento dei fatti. Violazione del legittimo affidamento e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Dalla ricostruzione dei fatti sopra espressi si appalesa che, anche nella denegata ipotesi non si volesse riconoscere il massimo punteggio (6) a titolo di innovazione, la Commissione esaminatrice, preso atto delle spese progettuali ritenute innovative, avrebbe dovuto riconoscere all'istanza de qua punti 3.

A tal fine si ribadisce, ancora una volta. che proprio l'art. 5 tabella A8 chiarisce che "il punteggio è attribuito in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo", con previsione espressa di punti 3 per incidenza tra il 20-50% e punti 6 per incidenza superiore al 50%.

Orbene, anche a non voler considerare rilevante l'intera spesa per il realizzando impianto di vigneto, albicoccheto e serricolo, appare evidente che il progetto dell'odierno ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento di punti 3 a titolo di innovazione.

Una spedita operazione matematica dimostrerebbe quanto sopra.

E così, prendendo come dati di riferimento da un lato la spesa dell'intero progetto, (€ 2.949.649,28) e dall'altro la spesa riconosciuta dalla Commissione quale rilevante, ai fini dell'incidenza innovativa (€ 836.132,67), il progetto dell'odierno ricorrente rientrerebbe abbondantemente nella soglia minima del 20- 50% (nella fattispecie circa €.600.000,00) per vedersi riconosciuto il punteggio minimo indicato nel bando.

Nè potrebbe obiettarsi che, così facendo l'Amministrazione, si sostituirebbe all'istante agevolandolo nell'attribuzione dei punti.

Nessuna sostituzione o soccorso avverrebbe in favore di quest'ultimo e nessun pregiudizio potrebbe ravvisarsi in capo alle altre aziende partecipanti.

Ciò in quanto l'Amministrazione dovrebbe limitarsi ad applicare un dato numerico predeterminato (punti 3) e certo, al solo verificarsi della ricorrenza dei requisiti prescritti dal bando e alla produzione della documentazione, all'uopo, comprovante al momento della presentazione dell'istanza.

Aggiungasi che la nostra asserzione trova conforto, nelle stesse più volte citate Disposizioni Attuative ove a pag 27 si legge "*In fase di istruttoria tecnico*

-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente, ciò comporterà il ricollocamento in graduatoria del richiedente"

La possibilità di un'attribuzione inferiore si ricava, poi, a contrario, dalle stesse disposizioni del bando, ove all'art.3 prevede espressamente i casi in il punteggio auto-attributo non verrebbe convalidato (mancata compilazione e sottoscrizione della scheda tecnica riportante le priorità i criteri e i relativi punteggi, assenza di documentazione comprovante il possesso dei requisiti)
Nulla dispone, però, in caso di autoattribuzione di punteggio superiore.

Orbene, è chiaro che ove si fosse inteso prevedere una sanzione così grave e spropositata, quale è la mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, la stessa avrebbe dovuto essere indicata espressamente.

A nulla, poi, potrebbero rilevare eventuali note o circolari applicative, diramate successive alla presentazione delle domande, poiché ove restrittive, andrebbero disapplicate a garanzia del legittimo affidamento delle ditte istanti.

Ai superiori motivi di censure si aggiungono ulteriormente i sottodispegati.

E così si censura ;

Violazione dell'art. 3 L. 241/90 L.R.10/91 difetto di motivazione

Nullità dell'atto ex Art 21 septies c 1 L 241/90 .

Eccesso di potere per Ingiustizia manifesta

Disparità di trattamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa

Va, preliminarmente, evidenziato il mero errore di calcolo in cui è incorso l'Organo Istruttorio che, sommando le voci di spesa afferenti a strumenti/prodotti Innovativi ha riportato un totale di € 836.132,67 e non 876.998,59.

L'errore di calcolo risulta ictu oculi evidente se si raffrontano le voci di spesa riportate nella Tabella contenuta nel verbale quivi impugnato e da noi sopra riportato in premessa.

Trattasi di evidente errore materiale che si chiede, quindi, di rettificare!

Ed ancora, si censura l'evidente eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o errore di valutazione dell'Organo Istruttorio nell'indicazione delle somme relative ai teli di copertura vigneti.

Al riguardo, si precisa che la Commissione esaminatrice, pur avendo ritenuto inovativi i succitati teli e, quindi, incidente la relativa spesa, ha riportato in tabella Voce A8 solo il loro costo unitario, vale a dire € 12.075,00 e non, invece, la somma complessiva necessaria per l'intera superficie da rivestire.

La Stessa, al contrario, avrebbe dovuto moltiplicare il succitato costo unitario per la superficie interessata.

Superficie che è, come si evince dagli allegati all'istanza (computo metrico, PSA, elaborati tecnici, descrizione dell'investimento), risulta paria a ha 8.98.

Appare a questo punto evidente che la decisione dell'Organo istruttorio e il verbale in cui viene cristallizzata, è errata ed illegittima e, per l'effetto, va annullata nella parte in cui alla Voce "teli", indicata in tabella A8 riconosce quale spesa incidente per innovazione la somma di € 12.075,00 anziché € 108.433,50 (costo unitario: 12.075,00 x superficie interessata ha 8.98 = 108.433,50).

Il calcolo della superficie, del resto, era ben evidenziabile dagli elaborati tecnici, del computo metrico, dalla descrizione dell'intervento e da altra documentazione allegata.

Ed ancora si censura che nella più volte sopracitata tabella A8 del Verbale della Commissione istruttrice, non si annovera, tra le attrezzature innovative, lo Spandiletame.

E ciò nonostante trattasi di attrezzatura innovativa, immessa nel mercato da meno di due anni, giusta dichiarazione della ditta costruttrice/produttrice, allegata al preventivo e la stessa sia stata inserita sia nel PSA (vedi pagg.16, 25 e 31) sia nella scheda di Autodeterminazione del punteggio, come prescritto dall'art.5 del Bando.

Questo, del resto, prevede la non convalida del punteggio solo in caso di mancata compilazione della scheda di autovalutazione e di mancata produzione della documentazione comprovante i requisiti. Circostanza che non s'è verificata nel caso in specie!

A questo punto, considerato che erano state rispettate le prescrizioni del bando, non si comprende la ragione di siffatta esclusione, perché operata in carenza assoluta di motivazione.

Motivazione non desumibile da altri elementi, quali richiami, dati numerici ecc.

L'impugnato verbale è, palesemente, nullo o, comunque, annullabile per violazione dell'art. 3, commi 1 e 3 della Legge regionale 10/1991 e s.m.i.

Questo, infatti, al comma 1, statuisce, che "Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Orbene, l'Amministrazione, non ha in nessun modo indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, neppure con riferimenti generici o mediante rinvio ad altri atti.

L'impugnato verbale istruttorio, proprio perché in carenza assoluta di motivazione, presenta elementi di nullità e non tanto di illegittimità.

Anzi , v'è da aggiungere che nella fattispecie si appalesa una Mancanza degli elementi essenziali di cui al comma 1, art. 21 septies, L. N. 241/1990.

Non può, a questo punto, in via gradata, non censurarsi, ancora, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto innovativi altri mezzi (si vedano ad es :trattore gommato, cingolato) presenti nello stesso progetto e rilevanti le correlative spese per i quali la ditta aveva presentato analoga documentazione (vale a dire dichiarazione di mezzo innovativo rilasciata dalla ditta produttrice e di immissione sul mercato da meno di due anni e suo richiamo nella scheda di autovalutazione)

Il verbale, pertanto, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non valuta tra i prodotti/mezzi innovativi lo "spandiletame" e non riporta la relativa voce di spesa paria a €.9103,05 quale incidenza economicamente rilevante sull'intera spesa progettuale, ai fini dell'attribuzione del correlativo punteggio.

Analoghe considerazioni e censure si muovono al succitato verbale quivi impugnato, nella parte in cui non annovera le voci di spesa innovative quelle afferenti al sistema Nike.

Sistema la cui spesa ammonta, come da preventivo allegato, a € 18.000 per il vigneto e € 20.000 per le serre.

Anche qui non può non censurarsi un difetto assoluto di motivazione e un'evidente contraddittorietà dell'azione amministrativa, nella parte in cui si ritiene innovativa la voce di spesa afferente ai sistemi Meteosense (si veda voce 5 e 6 Tabella del verbale istruttorio) e non anche quella afferente al sistema Nike. Il tutto, si ribadisce, in carenza di una pur minima motivazione che consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione esaminatrice, su tale punto. Il sistema Nike è un servizio integrato di supporto alle decisioni.

La sua descrizione risulta, contenuta nella relazione allegata all'istanza dal Responsabile scientifico Prof S.Davino dell'Envirrronmonumental & Heredity Evolution Consulting costituenda Spin off dell'Università degli studi di Palermo, ove si legge : *Esso è costituito da applicazioni mobile e sensori dislocati in campo o nelle serre in grado di raccogliere dati sensibili per*

aiutare l'imprenditore agricolo nel calcolare i tempi di intervento e la tempestività nel trattare le diverse avversità. Il sistema è stato progettato secondo i principi dell'agricoltura sostenibile e ha il compito di guidare in remoto il manager aziendale per tutto il ciclo produttivo in modo da minimizzare le perdite di prodotto e ridurre al minimo l'utilizzo di agrofarmaci. Il Sistema Nike segue passo dopo passo l'azienda agricola sia dal punto di vista della nutrizione della pianta che dal punto di vista parassitario.

Nello specifico il Sistema Nike è articolato in APP e sensori da campo.

Le APP presenti nel sistema sono le seguenti:

- Quaderno di campagna elettronico, che permette all'operatore agricolo di caricare in un apposito database i prodotti da utilizzare per lo svolgimento dell'attività agricola, così da creare un inventario con i prodotti ed un magazzino virtuale con le quantità ancora presente in azienda;
- Atlante fitopatologico, che permette all'operatore agricolo di poter riconoscere le malattie più importanti anche allo stadio precoce, mediante chiavi di lettura;
- Piano di concimazione, che consente all'operatore, attraverso la compilazione di alcuni campi di poter ricevere un piano di concimazione adeguato alle sue esigenze aziendali, senza sprechi e senza errori;
- Planthology, che rappresenta un sistema per la gestione in remoto delle avversità delle piante.

L'innovatività del sistema risulta inopinabile.

Esso è stato più volte richiamato nel PSA (vedi pagg. 20, 25, 31), ivi descritto (si veda pag. 25) e riportato nella scheda tecnica di autovalutazione, giusta prescrizione del bando.

A questo punto, appare evidente che il verbale della Commissione esaminatrice Tabella A8 va dichiarato illegittimo nella parte in cui alla tabella 8 non annovera, tra le spese innovative, il sistema Nike, per la

complessiva somma di € 38.000,00 di cui € 18.000,00 quale applicativo al vigneto e € 20.000,00 all'impianto serricolo.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, anche per questo motivo i provvedimenti oggi impugnati meritano di essere annullati poiché illegittimi e/o infondati.

Altra censura già indicata nel ricorso e che qui si intende reiterare è la Nullità dell'art 3 Bando Sottomisura 4.1 per

Violazione e falsa applicazione disposizioni attuative PSR SICILIA

– Parte Specifica – Approvato con DDG N 6479/2016

Carenza di Potere Cattivo uso del Potere

Difetto di motivazione Eccesso di potere

Prima, però, di entrare nel merito della vicenda, va evidenziato che il bando prevedeva una dotazione finanziaria di €. 100.000.000, a fronte di una dotazione complessiva di €.424.000.000, per l'intera programmazione per la sottomisura 4.1.

Tale dotazione risulta illegittima per i motivi di cui in appresso -

L'art. 3 del Bando della Sottomisura 4.1, è nullo o, comunque, annullabile nella parte in cui modifica, in carenza di potere o comunque facendone un cattivo uso, la dotazione finanziaria prevista dalle Disposizioni Attuative Parte specifica della Sottomisura 4.1, pubblicate sul sito ufficiale il 24.10.2016.

A tal fine, ci si permette di richiamare che le Disposizioni Attuative parte specifica, al paragrafo 2. Dotazione Finanziaria, dispone che "La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 4.1 per l'intero periodo di programmazione è pari ad € 424.000.000 di spesa pubblica, di cui FEASR € 256,520,00. In tale dotazione sono compresi gli importi relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 121 del PSR SICILIA 2007/2013, che per effetto del Reg UE 1310/2013,beneficiano del sostegno nel corso dell'attuale

periodo di programmazione 2014/2020, come previsto nel Cap 19 del PSR SICILIA 2014/2020-

Ora, va ulteriormente, precisato che le somme, destinate al trascinamento dei progetti della precedente programmazione previste dal PSR SICILIA 2014/2020 a pag 1056, ammontano, per il Capitolo 19 fino a €. 145.571.673,42 quota pubblica, di cui 57500.811 FEASR (39,5%) ; quelle, invece, destinate al Pacchetto Giovani di cui al Bando 6.1 (misura collegata alla 4.1 e, quindi, attingibile dalla stessa dotazione finanziaria) a € 160.000.000 .

Ne consegue che dalla somma della dotazione complessiva, destinata dalle disposizioni attuative, vanno detratte quelle sopracitate e così la copertura finanziaria del bando sottomisura 4.1 risulta complessivamente non inferiore a €.118.428.327,00.

Orbene, di tali somme il Dirigente, al momento della diramazione del bando che ci occupa, ha adoperato solo una parte della somma assegnata alla Sottomisura de qua, prevedendo una dotazione finanziaria di €.100.000.000.

L'art 3 del succitato bando. infatti, recita "La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari a €. 100.000.000,00".

Il tutto in assenza di qualsiasi atto di indirizzo politico, in carenza di potere e , comunque, facendo *un cattivo uso* dello stesso.

Appare opportuno, all'uopo, stigmatizzare, che la determinazione delle somme da destinare a copertura della dotazione finanziaria è certamente atto di indirizzo politico e non amministrativo, perché soggiace a scelte di indirizzo generale che, in quanto tali, dovrebbero sfuggire alla burocrazia!

Orbene, non risulta alcuna deliberazione della Giunta Regionale, o decretazione assessoriale, o decisione del Comitato di Sorveglianza, che stabilisca un piano di riparto delle risorse della Sottomisura 4.1:

Dall'analisi della documentazione resa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del PSR Sicilia e della Presidenza

della Regione Siciliana, non risulta, infatti, alcun atto di indirizzo dell'organo politico in tal senso.

Lo stesso PSR Sicilia 2014/2020, non contiene indicazioni sulla possibilità, opportunità o necessità di procedere alla emanazione di più bandi sulla stessa Sottomisura.

Previsione che era, invece, contenuta nel precedente PSR Sicilia, che prevedeva, ab origine, un unico bando con più finestre.

Ne consegue che, in assenza di disposizioni di indirizzo politico diverse, il bando avrebbe dovuto prevedere l'intera copertura finanziaria, vale a dire €.118.428,327.

La scelta illegittima, arbitraria e irragionevole di utilizzare solo una parte della dotazione finanziaria rispetto a quella prevista nelle Disposizioni attuative pregiudica le aspettative sia dell'odierno ricorrente che, attualmente collocato alla posizione 121°, sarebbe stato certamente ammesso all'istruttoria tecnico amministrativa, sia dell'intero comparto agricolo, che si vedrebbe chiamato, ove interessato, a partecipare ad altro bando sostenendo spese non indifferenti per una copertura finanziaria eccessivamente esigua , alimentando, così, solo false aspettative.

Tanto appare evidente se si considera che nell'attuale graduatoria risultano escluse circa 2000 domande di cui 600 cantierabili.

In via gradata, anche nell'ipotesi in cui si volesse ammettere che rientri nei poteri del Dirigente Generale, stabilire se diramare per la singola sottomisura uno o più bandi e distribuire per gli stessi la dotazione finanziaria, la relativa scelta, proprio perché connotata da forte discrezionalità, necessita, per consolidato orientamento del Consiglio di Stato, di congrua motivazione e deve rispondere ai canoni della ragionevolezza, coerenza e proporzionalità.

Requisiti che, nel caso in specie, non sussistono, inficiando di irreversibile illegittimità la disposizione di cui all'art 3 del bando della sottomisura che ci occupa.

Anzi, la scelta di utilizzare una parte cospicua (ma non tutta) della dotazione finanziaria contrasta con l'interesse pubblico ad una corretta e ragionevole gestione dei finanziamenti pubblici!

Al contrario, la circostanza di una prevedibile lungaggine amministrativa, necessaria per istruire le pratiche, decretare i finanziamenti e rendicontare avrebbero dovuto indurre all'emanazione di un solo bando.

La superiore asserzione risulta confortata anche dall'evidente ulteriore circostanza che, ancora dopo due anni dall'emanazione del bando, non s'è avviata l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande ammesse.

Ed ancora se si considera che :

- ci sono Misure , per le quali ancora non è stato emanato il primo bando, (oggi circa 10)
- nessuna rimodulazione finanziaria sarebbe possibile se non previa attivazione di tutte le altre Misure.
- la nuova programmazione 2014/2020 volge a termine
- le somme, eventualmente, non utilizzate cadrebbero in perenzione

Tanto premesso,

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere anche il presente gravame e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati per le ulteriori ragioni sopra riportate.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Il sottoscritto difensore dichiara che il c.u. non è dovuto, perché il presente ricorso non amplia in misura significativa l'oggetto della controversia.

Porto Empedocle, 30/10/2018

FERRARA KATEA

Firmato digitalmente da FERRARA KATEA
Data: 2018.10.30 20:46:17 +01'00'